

	Allegato "A"	
	N. 46786 della Raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE	
	VALLE CRATI - ETS"	
	TITOLO PRIMO	
	DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e	
	s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") e del Codice	
	Civile, su iniziativa promotrice di:	
	(i) BEFRA IMMOBILIARE Srl, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore;	
	(ii) COMRES Srl, in persona del legale rappresentante pro	
	tempore;	
	(iii) Sig. Beniamino STAMILE;	
	(iv) Sig. Francesco STAMILE, e	
	(v) Sig.ra Concetta SARRO,	
	la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VALLE CRATI - ETS" (di	
	seguito l'"Associazione" o "CER") avente finalità di	
	pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio	
	energetico, la diffusione delle fonti di energia	
	rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e	
	l'autosufficienza energetica, come meglio precisato al	

	successivo articolo 3 del presente Statuto.	
	L'Associazione è costituita per essere un autonomo soggetto	
	di diritto, previo riconoscimento della personalità	
	giuridica, secondo la normativa tempo per tempo vigente.	
	A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del	
	Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore ("RUNTS") e per la durata della stessa,	
	l'Associazione inserisce nella denominazione sociale	
	l'acronimo ETS.	
	Articolo 2	
	Sede	
	L'Associazione ha sede legale in Rende (CS), alla Via Ciro	
	Menotti n. 6	
	Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune	
	non costituisce modifica del presente Statuto ed è	
	deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	Nei trenta giorni successivi alla delibera di cui al	
	precedente comma 2, dovrà essere data opportuna pubblicità	
	del trasferimento della sede nelle forme di legge. Il	
	Consiglio Direttivo potrà, altresì, istituire sedi operative	
	con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello	
	Statuto.	
	Articolo 3	
	Oggetto Sociale	
	L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici	

	e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in favore dei propri associati, delle attività	
	previste per la CER dalla Direttiva UE n. 2018/2001 e dalla	
	Direttiva UE n. 2019/944, realizzando così una delle	
	attività di interesse generale.	
	L'Associazione si propone altresì di operare in campo	
	sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:	
	• la tutela dell’ambiente;	
	• il risparmio energetico;	
	• la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;	
	• la produzione di energia sul territorio;	
	• l’autosufficienza energetica;	
	• contrasto alla povertà energetica.	
	così realizzando e svolgendo attività di interesse generale.	
	L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali,	
	economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o	
	alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti	
	finanziari o di lucro.	
	Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali,	
	l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o	
	principale, tra le altre, l’attività di interesse generale	
	avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice	
	del Terzo Settore, interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	

	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla	
	condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di	
	autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre	
	2021, n. 199.	
	In particolare, le iniziative che l'Associazione si propone	
	e persegue in favore di propri associati, vertono	
	principalmente sull'approvvigionamento, a prezzi	
	accessibili, di energia da fonti rinnovabili per i propri	
	associati, mettendo in relazione consumatori, che vogliono	
	partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla	
	condivisione dell'energia. L'Associazione, inoltre, si	
	propone di accedere agli incentivi erogati dal Gestore dei	
	Servizi Energetici S.p.A. (il "GSE") ed ai rimborsi connessi	
	alla condivisione dell'energia tra i membri	
	dell'Associazione medesima, sulla base della normativa di	
	settore (gli "Incentivi").	
	Gli Incentivi erogati periodicamente dal GSE	
	all'Associazione sono determinati ai sensi del Decreto del	
	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)	
	del 27 dicembre 2023, n. 414 (il "Decreto MASE"), e	

	successive norme regolamentari attuative. Ai sensi dell'art.	
	3, co. 2, lett. g), del Decreto MASE, nonché delle regole	
	operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo	
	diffuso e al contributo PNRRR, approvate con Decreto	
	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -	
	Dipartimento Energia - del 23 febbraio 2024, n. 22, in	
	attuazione dell'art. 11 del Decreto MASE e dell'art. 11	
	dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità	
	di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito	
	"Regole Operative"), in particolare, la CER farà in modo che	
	l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario,	
	rispetto a quello determinato in applicazione del valore	
	soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato	
	ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per	
	finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono	
	ubicati gli impianti per la condivisione. I valori soglia	
	dell'energia elettrica condivisa incentivabile, espressi in	
	percentuale, sono i seguenti: a) nei casi di accesso alla	
	sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della	
	tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.	
	Per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione	
	potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili,	
	alla distribuzione, alla fornitura, al consumo,	
	all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi	
	di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per	

	veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi	
	membri o agli associati, in conformità e secondo quanto	
	ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.	
	Inoltre, l'Associazione potrà:	
	1) realizzare convegni, studi, campagne di	
	sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo	
	delle energie rinnovabili;	
	2) svolgere anche le seguenti attività ancillari, purché	
	secondarie e strumentali rispetto alla principale, nel	
	rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina	
	applicabile, sia direttamente che mediante terzi:	
	- la promozione e la collaborazione, nell'ambito di attività	
	di ricerca, con istituzioni scientifiche e accademiche, su	
	tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;	
	- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla	
	sperimentazione e alla partecipazione a modelli di	
	governance di generazione distribuita e nuove applicazioni	
	tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti	
	rinnovabili;	
	- l'individuazione di ogni possibile opportunità di	
	finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile	
	inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza	
	regionale, nazionale ed europea;	
	- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle	
	fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con	

	enti e istituzioni pubblici e privati;	
	- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a	
	beneficio di altri enti territoriali, azioni per la	
	promozione di politica energetica sui territori, messa in	
	opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione	
	delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato	
	all'attività di cui ai precedenti punti.	
	3) svolgere altresì qualunque altra attività connessa ed	
	affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e	
	operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto	
	sociale;	
	4) nello svolgimento della propria attività, avvalersi	
	del proprio personale e delle strutture messe a disposizione	
	dagli associati;	
	5) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con	
	imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al	
	riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli	
	associati per l'acquisto di energia derivante da fonti	
	rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto	
	ambientale e ridotto consumo energetico, per la	
	riqualificazione energetica degli edifici, nonché per	
	fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti	
	rinnovabili a disposizione degli associati;	
	6) realizzare impianti di generazione di energia da fonti	

	rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli	
	associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie	
	per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli	
	incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie	
	per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità	
	energetica rinnovabile, così come definite dalla legge e dai	
	regolamenti.	
	Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione	
	può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto	
	al riguardo dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere	
	in un apposito registro i volontari che prestano la loro	
	attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto	
	previsto al riguardo dal CTS. Resta fermo che la qualifica	
	di volontario è incompatibile con quella di lavoratore	
	subordinato o autonomo.	
	Articolo 4	
	Durata	
	L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere	
	sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le	

	disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio	
	sociale.	
	L'anno associativo coincide con l'anno solare.	
	TITOLO SECONDO	
	RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO	
	Articolo 5	
	Patrimonio e sua devoluzione	
	Il patrimonio dell'Associazione deve rispettare i criteri di	
	cui all'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	i. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà	
	dell'Associazione;	
	ii. da eventuali fondi di riserva costituiti con le	
	eccedenze di bilancio;	
	iii. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.	
	Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso	
	di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque	
	causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà	
	devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con	
	finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea	
	dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai	
	sensi dell'art. 10 della legge n. 106 del 6 giugno 2016,	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo	
	parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'articolo	
	45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e successive	

	modifiche e integrazioni.	
	Articolo 6	
	Entrate	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	i. contributo di ammissione;	
	ii. quote associative annuali,	
	iii. Incentivi;	
	iv. eventuali contributi straordinari, che potranno essere	
	chiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento	
	dell'Associazione;	
	v. eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate	
	e promosse dall'Associazione;	
	vi. ogni altra entrata che concorra ad incrementare	
	l'attivo sociale.	
	Articolo 7	
	Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun	
	anno.	
	Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio	
	Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente,	
	da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci	
	approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni	
	della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati	
	presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli	
	associati, i quali possono prenderne visione.	

	Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del Codice del Terzo Settore,	
	in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione	
	deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati	
	nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete	
	associativa a cui aderisca ai sensi dell'art. 41 del CTS,	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli	
	associati.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS	
	e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o	
	in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	Articolo 8	
	Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve, dei	
	fondi di capitale	
	Gli eventuali Incentivi riconosciuti a favore	
	dell'Associazione in virtù della normativa vigente saranno	
	ripartiti tra gli associati. Le modalità di ripartizione	
	degli Incentivi sono definite all'interno del regolamento	
	interno tra gli associati (il "Regolamento Interno") (cfr.	
	art. 21 del presente statuto, di seguito "Statuto").	
	Gli eventuali utili, gli avanzi di gestione, nonché le	
	riserve e i fondi costituiti con gli stessi e il patrimonio	

	in generale, dovranno essere impiegati esclusivamente per la	
	realizzazione delle attività statutarie e di quelle alle	
	medesime direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in	
	modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi	
	di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.	
	TITOLO TERZO	
	GLI ASSOCIATI	
	Articolo 9	
	Associati	
	Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	
	associati tutti coloro che si trovano in possesso dei	
	requisiti previsti dalla normativa di settore e dal presente	
	Statuto.	
	I membri possono essere persone fisiche, associazioni,	
	piccole imprese, o autorità locali, comprese le	
	amministrazioni comunali. Per le imprese private, la	
	partecipazione all'Associazione è ammessa a condizione che	
	l'attività commerciale e/o industriale principale delle	
	medesime non sia costituita dalla partecipazione a comunità	
	di energia rinnovabile.	
	Requisito per partecipare all'Associazione è la titolarità	
	di un'utenza per l'approvvigionamento dell'energia elettrica	

	con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di	
	trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia	
	pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima	
	cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua	
	partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà	
	diritti per un solo voto.	
	La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a	
	coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti per legge e condividendone in modo espresso gli	
	scopi, presentano richiesta di ammissione all'Associazione,	
	compilando la scheda di adesione secondo le modalità di cui	
	al Regolamento Interno, unitamente a tutta la documentazione	
	richiesta.	
	In particolare, chi intende essere ammesso alla CER dovrà	
	presentare domanda scritta che, tra l'altro, dovrà contenere:	
	- se trattasi di persona fisica:	
	(i) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	- se trattasi di persona giuridica:	
	(i) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	(ii) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	(iii) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	e in entrambi i casi la domanda dovrà contenere:	

	a) l'indicazione della effettiva attività svolta;	
	b) la dichiarazione relativa alla quantità ipotetica di	
	energia prodotta e/o consumata e relativa documentazione	
	attestante;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente lo Statuto e di attenersi ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni	
	aspirante associato ha diritto di prendere visione dello	
	Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su	
	ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla	
	sua adesione all'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di	
	ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
	nelle modalità espressamente previste dal Regolamento	
	Interno.	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e alla loro	
	partecipazione alla vita associativa. In particolare, la	
	partecipazione all'Associazione prevede il mantenimento da	
	parte dei soci dei diritti di cliente finale del mercato	
	energetico, compreso quello di scegliere il proprio	
	venditore di energia elettrica.	

	L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio	
	Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti	
	nuovi associati, secondo le modalità e le tempistiche di cui	
	al Regolamento Interno, nel corso della prima riunione	
	successiva alla data in cui sono state presentate.	
	Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di	
	trattamento all'interno dell'Associazione.	
	Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, a	
	qualsiasi titolo, e non sono rivalutabili né ripetibili.	
	Gli associati si distinguono in producer, prosumer e	
	consumer:	
	i. producer: coloro che producono energia attraverso un	
	impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di	
	loro titolarità e la mettono a disposizione	
	dell'Associazione e dei suoi associati;	
	ii. prosumer: coloro che non si limitano al ruolo passivo	
	di consumatore di energia, ma la producono attraverso un	
	impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e	
	mettono a disposizione dell'Associazione la parte eccedente	
	i propri consumi;	
	iii. consumer: coloro che non possiedono un impianto	
	alimentato da fonti rinnovabili in grado di produrre	
	energia, ma consumano quella prodotta e condivisa	
	dall'associato producer e/o prosumer.	
	A loro volta, gli associati possono essere:	

	i. fondatori: coloro che hanno partecipato alla	
	costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone lo Statuto;	
	ii. ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione	
	all'Associazione già costituita e versano la quota richiesta.	
	Gli associati sono tenuti a rispettare le norme dello	
	Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 10	
	Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote	
	e contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:	
	1. partecipare alle assemblee;	
	2. votare, direttamente o per delega, alle Assemblee, in	
	particolare, a quelle convocate per l'approvazione e le	
	modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina	
	degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro degli associati;	
	3. essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	4. candidarsi e ricoprire cariche elettive all'interno	
	dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro	
	degli associati;	
	5. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	6. usufruire di tutti i servizi offerti	
	dall'Associazione;	
	7. conoscere i programmi con i quali l'Associazione	

	intende attuare gli scopi sociali;	
	8. concorrere alla formazione dei programmi di attività e	
	alla loro approvazione;	
	9. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee,	
	esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;	
	10. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione	
	in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al	
	Presidente.	
	Gli associati sono obbligati a:	
	a) rispettare le norme dello Statuto ed i regolamenti	
	approvati;	
	b) versare le quote associative e i contributi	
	determinati dagli organi a ciò preposti;	
	c) mantenere un comportamento conforme alle finalità	
	dell'Associazione;	
	d) contribuire al raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi	
	concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente	
	stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine	
	di lucro, anche indiretto.	
	La qualità di associato si perde, estinguendosi il rapporto	
	individuale, per:	
	i. recesso;	
	ii. cancellazione per morosità;	
	iii. morte o perdita della capacità di agire per le persone	

	fisiche ed estinzione per gli enti;	
	iv. esclusione;	
	v. perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla	
	normativa di settore;	
	vi. cessazione dell'utenza per l'approvvigionamento della	
	energia elettrica.	
	Gli associati potranno, in ogni momento, uscire	
	dall'Associazione, dandone comunicazione con almeno 90	
	(novanta) giorni di preavviso, secondo le modalità e nei	
	termini di cui al Regolamento Interno.	
	Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono	
	al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e alle	
	disposizioni del Regolamento Interno. In ogni caso, gli	
	associati che abbiano perso o cessato tale qualità sono	
	obbligati al pagamento di quanto da essi dovuto	
	all'Associazione, anche per eventuali investimenti maturati	
	fino al momento dell'efficacia della cessazione.	
	Articolo 11	
	Volontari, dipendenti e collaboratori	
	L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di	
	volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello	
	svolgimento delle proprie attività.	
	L'Associazione può avvalersi della consulenza di terzi	
	soggetti per la gestione delle proprie attività, nonché dei	
	rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e	

	qualsiasi altra azione utile alla medesima.	
	TITOLO QUARTO	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 12	
	Organi sociali	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	1. l'Assemblea;	
	2. il Consiglio Direttivo;	
	3. Il Presidente;	
	4. il Segretario;	
	5. il Tesoriere;	
	6. l'Organo di Controllo, se previsto per legge o per	
	volontà dei soci.	
	Articolo 13	
	Assemblea degli associati	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Le sue decisioni obbligano tutti gli associati. L'Assemblea	
	è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è	
	presieduta dal Presidente dell'Associazione.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta	
	l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio	
	d'esercizio o della rendicontazione economica.	
	L'Assemblea è convocata inoltre:	
	i. quando il Presidente lo ritenga opportuno;	
	ii. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli	

	associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio	
	Direttivo.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante preavviso da	
	comunicare almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo e-mail,	
	Posta Elettronica Certificata ("PEC"), lettera raccomandata	
	a/r, o consegnata a mano, come pure mediante avviso affisso	
	presso la sede o pubblicato sul sito internet	
	dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e	
	valida, purché verificabile, e, dovrà contenere	
	l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza, nonché l'indicazione degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno, con l'eventuale indicazione di	
	ulteriori convocazioni. Nei casi di comprovata urgenza,	
	l'avviso di convocazione potrà essere spedito almeno 3 (tre)	
	giorni prima, salvo che ricorrano particolari circostanze	
	tali da indurre l'ulteriore abbreviazione dei termini.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la	
	validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle	
	delibere in prima convocazione è necessario che siano	
	presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le	
	delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di	
	seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia	
	il numero degli associati presenti e/o rappresentati e le	
	delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.	
	Per la validità della costituzione dell'Assemblea	

	straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno 2/3	
	degli associati, mentre in seconda convocazione sarà	
	necessaria la presenza di almeno metà più uno degli	
	associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione	
	del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3	
	degli associati.	
	Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea si considera	
	validamente costituita quando è presente la totalità degli	
	associati.	
	Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la	
	validità della sua costituzione, nonché la validità delle	
	eventuali deleghe. Il Segretario è incaricato di	
	verbalizzare l'Assemblea e cura la conservazione dei	
	relativi verbali.	
	Articolo 14	
	Attribuzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea in seduta ordinaria:	
	i. approva le linee generali programmatiche	
	dell'Associazione definite dal Consiglio Direttivo;	
	ii. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il	
	bilancio sociale, ricorrendone l'obbligo, deliberando	
	riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di	
	gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle	
	eventuali perdite;	

	iii. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	iv. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma,	
	l'organo di controllo;	
	v. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma,	
	il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	vi. delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	vii. delibera sull'esclusione degli associati;	
	viii. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	ix. fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote	
	di ammissione, i contributi associativi annuali ed	
	eventualmente quelli straordinari;	
	x. approva il programma di attività redatto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	xi. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua	
	attenzione (fra cui i regolamenti interni);	
	xii. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria:	
	i. delibera le modifiche dello Statuto;	
	ii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in	
	caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale	
	residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 5 dello	

	Statuto;	
	iii. nomina uno o più liquidatori.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito	
	registro a cura del Segretario o, in mancanza, del	
	Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso	
	la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti,	
	per la libera consultazione.	
	Articolo 15	
	Rappresentanza degli associati in Assemblea	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono	
	essere attribuite più voti, sino ad un massimo di cinque, in	
	proporzione al numero dei loro associati o aderenti. In tali	
	casi, in quanto compatibile, trova applicazione l'art. 2373	
	del Codice Civile.	
	Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega	
	scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può	
	rappresentare più di tre associati.	
	Articolo 16	
	Il Consiglio Direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti	
	mediante elezione fra gli associati, senza alcuna	
	discriminazione.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che	

	può variare da 3 a 5 componenti eletti tra gli associati, ad	
	eccezione di uno dei membri nominato, anche disgiuntamente	
	tra loro, dai soci fondatori, Beniamino STAMILE e Francesco	
	STAMILE.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato mediante preavviso da	
	comunicare almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo e-mail,	
	lettera raccomandata, o consegnata a mano, tramite PEC o	
	mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito	
	internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta	
	opportuna e valida, purché verificabile, contenente, tra	
	l'altro, l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Nei	
	casi di comprovata urgenza, l'avviso di convocazione potrà	
	essere spedito almeno 3 (tre) giorni prima, salvo che	
	ricorrano particolari circostanze tali da indurre	
	l'ulteriore abbreviazione dei termini.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono	
	presenti la metà più uno dei suoi membri. In caso di mancata	
	convocazione, il Consiglio Direttivo si considera	
	validamente costituito quando è presente la totalità dei	
	suoi componenti.	
	I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere	
	rieletti, anche più volte. Il primo Consiglio Direttivo	
	viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il	
	rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e	

	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di	
	carica.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere	
	venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà	
	un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di	
	tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, per lo svolgimento dell'attività sociale e	
	per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione	
	di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a	
	maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei	
	componenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal	
	Presidente vale doppio.	
	Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che	
	non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e la	
	valida costituzione del Consiglio Direttivo, nonché la	
	validità delle eventuali deleghe e cura la conservazione dei	
	verbali.	
	Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica	
	l'art. 2382 del Codice Civile.	
	Articolo 17	

	Presidente e altre cariche	
	Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea	
	e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo	
	interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o	
	impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente	
	o da altro componente del Direttivo all'uopo nominato.	
	Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di	
	fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio	
	Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione	
	delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il	
	buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare	
	il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il	
	Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei	
	lavori.	
	Articolo 18	
	Deleghe del Consiglio Direttivo al Presidente	
	Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo - di volta	
	in volta ed in base alle necessità dell'Associazione - dei	
	poteri necessari allo svolgimento dell'attività sociale ed	
	al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di	
	quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.	
	Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed	
	ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione,	
	provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità	
	e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con	

	facoltà di procedere a depositi e a prelievi.	
	Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta	
	dalla Assemblea e ha il compito della redazione e	
	trascrizione dei verbali.	
	Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 18 bis	
	Referente CER e delegato responsabile del riparto	
	dell'energia elettrica condivisa	
	Ai sensi delle Regole Operative, il ruolo di Referente (il	
	"Referente CER") sarà svolto dalla stessa Associazione,	
	nella persona fisica che, per Statuto o atto costitutivo, ne	
	avrà la rappresentanza legale.	
	Con delibera dell'Assemblea, il ruolo di Referente CER può	
	essere affidato, nei limiti consentiti dalla normativa	
	applicabile e/o dalle Regole Operative, a:	
	• un associato producer/prosumer, membro della CER;	
	• un associato consumer, membro della CER;	
	• un produttore "terzo" di un impianto la cui energia	
	elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti	
	essere una ESCO certificata UNI 11352.	
	In questi casi, il soggetto che, per Statuto o atto	
	costitutivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione	
	conferirà al Referente CER apposito mandato senza	
	rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e	

	revocabile in qualsiasi momento.	
	Al Referente CER viene demandata la gestione tecnica ed	
	amministrativa della richiesta di accesso al servizio per	
	l'autoconsumo diffuso. Lo stesso è responsabile del	
	trattamento dei dati ed è controparte del contratto con il	
	GSE per l'ottenimento degli Incentivi fiscali previsti dal	
	servizio.	
	Ai fini del riparto dell'energia elettrica condivisa ed	
	eventualmente della gestione delle partite di pagamento e di	
	incasso verso le società di vendita ed il GSE,	
	l'Associazione individua, quale delegato responsabile del	
	riparto dell'energia elettrica condivisa, la Deloitte	
	Business Solution S.r.l. S.B., con sede in Milano, alla Via	
	Santa Sofia n. 28, codice fiscale e partita IVA 13380990153,	
	ovvero il diverso soggetto eventualmente designato con	
	delibera dell'Assemblea, cui sono attribuiti i necessari	
	poteri di rappresentanza dell'Associazione nei confronti del	
	GSE e/o eventuali terzi soggetti, come da come da apposita	
	delega.	
	Articolo 19	
	Organo di Controllo	
	Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità	
	dell'Organo di Controllo sono determinati dalla legge.	
	L'Organo di Controllo può rivestire forma collegiale ovvero	
	forma monocratica, secondo quanto deciso dai soci. In caso	

	di composizione collegiale si compone di 3 componenti	
	effettivi, e di 2 componenti supplenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta	
	opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	di cui all'art. 14 del CTS.	
	La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la	
	rieleggibilità.	
	La carica scade alla data di approvazione da parte dei soci	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può	
	essere revocata solo per giusta causa.	
	All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la	
	retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio.	
	I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti	
	esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere	
	al loro dovere con la professionalità e la diligenza	
	richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di	
	impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399	

	del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso	
	di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi	
	membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di	
	cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.	
	In caso di Organo di Controllo collegiale è ammessa la	
	possibilità che le adunanze si tengano per	
	audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno	
	di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere	
	documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza	
	si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e	
	l'eventuale segretario verbalizzante.	
	Articolo 19 bis	
	Revisore legale dei conti	
	Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma	
	pluripersonale o monocratica, ad esso spetta altresì la	
	revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che gli	
	associati deliberino di affidarla a un revisore legale dei	
	conti o a una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata	
	dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono	
	essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.	

	TITOLO QUINTO	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 20	
	Modificazioni dello Statuto	
	Lo Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro	
	che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato	
	solo dall'Assemblea riunita in via straordinaria.	
	Articolo 21	
	Regolamento Interno	
	L'Assemblea approva il Regolamento Interno, che rimane	
	valido a tempo indeterminato e, comunque, fino a quando non	
	sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.	
	Articolo 22	
	Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria	
	col voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. La stessa	
	Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i	
	non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni	
	mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e	
	delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai	
	sensi del precedente art. 5 dello Statuto.	
	Articolo 23	
	Disposizioni transitorie e finali	
	Lo Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.	
	Per quanto non previsto dallo Statuto si rimanda al Codice	

[illegible]